

LA MARCATURA CE IN SEI FASI

La sicurezza dei prodotti: la Marcatura CE

Genova, 28 Giugno 2011

Ing. Matteo Giumelli – RINA Services S.p.A.

Il “nuovo approccio”

La libera circolazione dei beni è uno dei principi fondamentali dell’Unione Europea e del mercato unico comunitario

Le limitazioni alla libera circolazione dei prodotti, risultanti da divergenze tra le legislazioni nazionali, possono essere evitate o eliminate solo attraverso un’opera di **armonizzazione tecnica** su scala comunitaria

Questa esigenza ha determinato:

- tecniche di regolamentazione (le direttive di “**nuovo approccio**”) che fissano solo i requisiti essenziali generali, rimandando le specifiche tecniche dei prodotti a norme armonizzate che se applicate garantiscono il soddisfacimento dei requisiti fissati nelle direttive
- un perfezionamento delle procedure di valutazione della conformità (**moduli** applicabili alle diverse fasi della procedura di valutazione)

Direttive Europee

Nell'ambito del diritto comunitario la **direttiva dell'Unione Europea** è uno degli atti che il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio e la Commissione può adottare per l'assolvimento dei compiti previsti dal Trattato che istituisce la Comunità Europea

“La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”

E' un atto legislativo dell'Unione Europea che obbliga gli Stati membri a raggiungere determinati obiettivi senza però vincolare le modalità con le quali raggiungere tali obiettivi, lascia agli Stati membri dei **margini di manovra**

Sono obbligatorie solamente per gli **Stati membri** ai quali sono indirizzate solitamente, a parte alcuni casi particolari, tutti gli Stati membri

Recepimento negli Stati membri

Nelle direttive è indicata la data di entrata in vigore ed il termine entro il quale deve essere **recepita dagli Stati membri** negli ordinamenti giuridici nazionali

Per quanto riguarda le modalità di recepimento gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità che assicura il rispetto delle specificità nazionali; il termine per l'attuazione è invece **tassativo**

Se uno Stato membro non la traspone nello stato continuano ad essere vigenti le vecchie norme per l'immissione in commercio del prodotto

E' sufficiente tuttavia che una direttiva sia recepita in un solo Stato membro perché un fabbricante stabilito in un altro Stato membro possa utilizzarla (parere definitivo della Commissione)

Direttive di “nuovo approccio”

Le direttive dette di “**nuovo approccio**” si limitano ad armonizzare i requisiti essenziali generali relativi alla sicurezza e salute dei cittadini, protezione dei consumatori e tutela dell’ambiente

Spetta invece agli organismi di normalizzazione europei il compito di stabilire le norme tecniche di cui gli operatori hanno bisogno per progettare e fabbricare prodotti conformi ai **requisiti essenziali di sicurezza** stabiliti dalle direttive

le norme tecniche sono sempre **facoltative** e la mancata conformità ad una norma non consente comunque di concludere che il prodotto non sia conforme alla direttiva

Il fabbricante è libero di prendere provvedimenti diversi da quelli stabiliti dalle norme di riferimento

Norme armonizzate

Le norme tecniche armonizzate alle diverse direttive europee di prodotto rappresentano **un utile strumento** per i fabbricanti per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza delle direttive di nuovo approccio

La Commissione Europea pubblica nella **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea** i riferimenti delle norme armonizzate

I prodotti fabbricati in conformità a norme armonizzate il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea **sono presunti conformi** ai requisiti essenziali di sicurezza coperti da tale norma armonizzata (**presunzione di conformità**)

In assenza di tali norme o nel caso non vengano seguite è necessario giustificare adeguatamente le soluzioni adottate e dimostrare che venga raggiunto **almeno un livello di sicurezza equivalente**

Norme armonizzate

L'applicazione di una norma armonizzata facilita i fabbricanti nella scelta delle misure di sicurezza da adottare sui propri prodotti ma non li dispensa dall'eseguire una **valutazione dei rischi**

I fabbricanti devono sempre riferirsi allo **stato dell'arte** disponibile in un determinato momento ed utilizzare le norme come fonte di indicazione senza obbligatoriamente doversi conformare a quanto in esse prescritto

Le norme armonizzate forniscono un'indicazione dello stato dell'arte al momento della loro adozione, i loro riferimenti per ciascuna direttiva di prodotto che richiede la marcatura CE sono reperibili sul sito ***www.newapproach.org***

E' possibile che le norme siano superate dal progresso dello stato dell'arte nel qual caso il fabbricante ne deve tenere conto rappresentando l'evoluzione un miglioramento delle soluzioni proposte dalle norme

Alcune definizioni

Fabbricante: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza un prodotto oggetto di una direttiva ed è responsabile della conformità del prodotto ai fini dell'immissione sul mercato ovvero per uso personale

Mandatario: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato formale dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli adempimenti di una direttiva
La designazione di un mandatario all'interno dell'Unione è un'**opportunità** per i fabbricanti extraeuropei ma **non è un obbligo**

Immissione nel mercato: quando un prodotto viene reso disponibile per la prima volta nel mercato comunitario

Messa in servizio: coincide con il primo utilizzo del prodotto all'interno della Comunità da parte dell'utilizzatore finale

Le sei fasi per la marcatura CE

Nel processo di marcatura si possono individuare **sei fasi principali**:

1. *identificazione della direttiva e delle norme armonizzate applicabili*
2. *requisiti specifici del prodotto*
3. *valutazione di conformità da parte di un organismo notificato*
4. *prove e verifiche sul prodotto*
5. *redazione della documentazione tecnica richiesta*
6. *apposizione della marcatura CE e dichiarazione di conformità*

Identificazione della direttiva

Ci sono **23 direttive** che stabiliscono le categorie di prodotto per le quali è **obbligatoria** l'apposizione della marcatura CE

Le direttive indicano in termini generali i **requisiti essenziali di sicurezza** che i prodotti devono soddisfare e non contengono alcuna indicazione per quanto concerne le specifiche tecniche dei prodotti che sono contenute nelle **norme armonizzate**

E' necessario in questa fase consultare il **campo di applicazione** della direttiva (generalmente l'art.1) e le **esclusioni** dal campo di applicazione

Utile può essere la consultazione delle eventuali **linee guida** pubblicate dalla Commissione per l'interpretazione delle singole direttive reperibili sul sito ***www.newapproach.org***

Identificazione della direttiva

Verificato che il prodotto rientra nel **campo di applicazione della direttiva** è necessario che si configuri una delle seguenti situazioni:

- il prodotto è destinato ad essere immesso sul mercato o messo in servizio per la prima volta come nuovo prodotto fabbricato in uno degli Stati membri
- il prodotto, sia esso nuovo od usato, fabbricato al di fuori dell'Unione europea viene immesso per la prima volta sul mercato comunitario
- il prodotto usato già immesso sul mercato e/o in servizio all'interno dell'Unione europea subisce trasformazioni tali da introdurre nuovi rischi e/o modificare i rischi esistenti e configurare una nuova immissione sul mercato

Identificazione della direttiva

Gli stessi obblighi applicabili ai prodotti **immessi sul mercato** europeo gravano anche sui prodotti **messi in servizio**: è il caso per es. delle macchine costruite per uso proprio che non vengono immesse sul mercato ma direttamente messe in servizio

Generalmente **modifiche** ai prodotti che ne migliorino le condizioni di sicurezza e/o adeguamenti alle norme applicabili non richiedono di marcare nuovamente prodotti già marcati

Le direttive di nuovo approccio sono state redatte e concepite esclusivamente per i **prodotti nuovi** da immettere sul mercato dell'Unione

Pertanto l'applicazione delle direttive a prodotti usati (es. macchine usate) o già in servizio può essere difficoltosa e le procedure di certificazione CE risultare inadeguate

Identificazione della direttiva

Per un prodotto è possibile che si possano applicare più direttive

I casi che si possono verificare sono i due seguenti:

- una direttiva copre **tutti** i requisiti essenziali relativi al prodotto compreso nel suo campo di applicazione e la direttiva individuata si applica nella sua totalità
- una direttiva copre **solamente alcuni** dei requisiti essenziali relativi al prodotto, gli altri sono coperti da altre direttive specifiche

Tutte le direttive e le norme armonizzate utilizzate per la valutazione di conformità del prodotto **dovranno poi essere citate** nella dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante al termine delle verifiche

Verifica dei requisiti

Nella valutazione di conformità del prodotto è necessario assicurare la **conformità del prodotto ai requisiti essenziali** delle direttive applicabili

I requisiti essenziali sono **elencati** all'interno di ciascuna direttiva di prodotto (generalmente negli allegati) ma non tutti i requisiti elencati sono applicabili ad uno stesso prodotto compreso nella direttiva

Un requisito essenziale applicabile al prodotto è un requisito al quale il prodotto **deve essere obbligatoriamente conforme**

Il mancato rispetto anche di un solo requisito essenziale di sicurezza determina l'**impossibilità** a marcare CE il prodotto

Il mancato rispetto di almeno un requisito essenziale di sicurezza può permettere il **rifiuto** di un prodotto marcato CE

Verifica dei requisiti

Le direttive permettono agli Stati membri di prescrivere **requisiti aggiuntivi** ritenuti necessari per garantire la protezione delle persone ed in particolare modo dei lavoratori che utilizzano determinati prodotti

Queste prescrizioni possono comprendere, per esempio, l'uso di dispositivi di protezione individuale, tempi di lavoro limitati, sorveglianza sanitaria sui lavoratori, necessità di formazione particolare etc.

E' essenziale che queste eventuali prescrizioni aggiuntive non implicino **modifiche dei prodotti** rispetto alle disposizioni delle direttive: ciò infatti costituirebbe un **ostacolo alla libera circolazione dei prodotti marcati** e quindi violerebbe un principio fondamentale dell'Unione europea

Es. una prescrizione aggiuntiva è quella contenuta nell'art. 71 comma 11 del D.lgs. 81/2008 che prescrive le verifiche periodiche sulle attrezzature elencate nell'All.VII

Verifica dei requisiti

Nel caso uno Stato membro constati che un prodotto oggetto di una direttiva e provvisto di marcatura CE, accompagnato da dichiarazione CE di conformità ed utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso (o in condizioni ragionevolmente prevedibili) rischi di compromettere la salute e la sicurezza delle persone, deve adottare tutti i provvedimenti utili al fine di ritirare il prodotto dal mercato, vietarne l'immissione e/o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione (**clausola di salvaguardia**)

Questa è l'unica sanzione prevista dalle direttive di nuovo approccio

Gli Stati membri determinano le **sanzioni applicabili** nelle norme nazionali di attuazione delle direttive e devono prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione

Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive

Verifica di un organismo notificato

Ogni direttiva specifica al suo interno le **procedure di valutazione della conformità** necessarie per arrivare a marcare CE il prodotto

Queste procedure possono prevedere su determinate tipologie di prodotto che presentano rischi maggiori il coinvolgimento di un **organismo notificato** autorizzato da uno Stato membro

Gli Stati membri **notificano** alla Commissione gli organismi designati per espletare le procedure di valutazione per ciascuna direttiva nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati

La Commissione **pubblica** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a fini informativi un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati

Verifica di un organismo notificato

L'elenco degli organismi notificati è consultabile nella banca dati **NANDO** (New Approach Notified and Designed Organisations) all'indirizzo <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>

In generale la **complessità** ed il **rigore** delle procedure di valutazione della conformità aumenta col crescere della pericolosità del prodotto

In molti casi è sufficiente l'**autocertificazione** da parte del fabbricante

Sia che la procedura di certificazione preveda l'autocertificazione sia che preveda l'intervento di un organismo notificato il fabbricante non è esonerato dall'obbligo di assicurare la conformità del prodotto e dalla responsabilità di attestarne la conformità alle direttive applicabili

Il fabbricante attesta la conformità del prodotto tramite la **dichiarazione di conformità**

Valutazione della conformità

La valutazione della conformità si articola in generale in **moduli** comprendenti un numero limitato di procedure diverse applicabili alla più ampia gamma di prodotti

I moduli riguardano la fase di **progettazione**, la fase di **fabbricazione** dei prodotti o **entrambe**. Esistono otto **moduli di base** ed otto possibili **varianti** che possono essere combinati tra loro in vari modi per definire le procedure complete di valutazione della conformità

In generale un prodotto è sottoposto alla valutazione della conformità sulla base di un determinato modulo durante la fase di progettazione e di fabbricazione

Ogni direttiva descrive la serie ed il contenuto delle possibili procedure e definisce anche le condizioni per la **scelta** del fabbricante qualora vi siano varie possibilità

Valutazione della conformità

La valutazione della conformità in base ai moduli dipende dall'intervento del fabbricante o di un organismo notificato e riguarda la fase di progettazione, di fabbricazione del prodotto o entrambe

Nel definire i moduli applicabili le direttive tengono in considerazione aspetti quali il tipo di prodotti, la natura dei rischi, le infrastrutture economiche a disposizione di un determinato settore (es. esistenza o meno di terze parti), il tipo e l'importanza della produzione

Ogni direttiva del nuovo approccio determina inoltre il contenuto della procedura di valutazione della conformità applicabile anche se diverso dai modelli fissati nei moduli


Alcune direttive contemplano la possibilità di utilizzare procedure basate sulle **tecniche di garanzia qualità** risultanti dalle norme EN ISO serie 9000

Moduli Base

A	Controllo di fabbricazione interno	Riguarda la progettazione e il controllo di fabbricazione interni. Questo modulo non richiede l'intervento di un organismo notificato.
B	Esame CE del tipo	Riguarda la fase di progettazione e deve essere seguito da un modulo che fornisca la valutazione nella fase di produzione. L'attestato CE di esame del tipo viene rilasciato da un organismo notificato.
C	Conformità al tipo	Riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Fornisce la conformità al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo rilasciato secondo il modulo B. Questo modulo non prevede l'intervento di un organismo notificato.
D	Garanzia qualità produzione	Riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Deriva dalla norma EN ISO 9002 sulla garanzia qualità, con l'intervento di un organismo notificato che deve approvare e controllare il sistema qualità istituito dal fabbricante per la fabbricazione, l'ispezione del prodotto finale e le prove.
E	Garanzia qualità prodotti	Riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Deriva dalla norma EN ISO 9003 sulla garanzia qualità con l'intervento di un organismo notificato che deve approvare e controllare il sistema qualità istituito dal fabbricante per l'ispezione del prodotto finale e le prove.
F	Verifica su prodotto	Riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Un organismo notificato controlla la conformità al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo rilasciato secondo il modulo B e rilascia un attestato di conformità.
G	Verifica di un unico prodotto	Riguarda le fasi di progettazione e fabbricazione. Ogni singolo prodotto viene esaminato da un organismo notificato, che rilascia un attestato di conformità.
H	Garanzia qualità totale	Riguarda le fasi di progettazione e fabbricazione. Deriva dalla norma EN ISO 9001 sulla garanzia qualità, con l'intervento di un organismo notificato che deve approvare e controllare il sistema qualità istituito dal fabbricante per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione del prodotto finale e le prove.

Valutazione della conformità

Flusso semplificato delle procedure di valutazione della conformità



Varianti ai Moduli Base

		Elementi supplementari rispetto ai moduli di base
A a1 e Cbis1	Controllo di fabbricazione interno e una o più prove su uno o più aspetti specifici del prodotto finito.	Intervento di un organismo notificato, in fase di progettazione o di fabbricazione, per le prove effettuate dal fabbricante o per suo conto. I prodotti interessati e le prove applicabili sono indicati nella direttiva interessata.
A bis2 e Cbis2	Controllo di fabbricazione interno e controlli dei prodotti a intervalli casuali.	Intervento di un organismo notificato nei controlli di produzione in fase di fabbricazione. Gli aspetti attinenti dei controlli sono specificati nella direttiva.
D bis	Garanzia qualità produzione senza ricorso al modulo B.	È richiesta una documentazione tecnica.
E bis	Garanzia qualità prodotti senza ricorso al modulo B.	È richiesta una documentazione tecnica.
F bis	Verifica su prodotto senza ricorso al modulo B.	È richiesta una documentazione tecnica.
H bis	Garanzia qualità totale con controllo progettazione.	Un organismo notificato analizza il progetto di un prodotto o un prodotto e le sue varianti e rilascia un attestato di esame CE del progetto.

Documentazione tecnica

Il fabbricante deve preparare la **documentazione tecnica** contenente informazioni atte a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili

Il fabbricante **deve conservare** a disposizione delle autorità nazionali competenti la documentazione tecnica per almeno **dieci anni** a decorrere dalla data di fabbricazione del prodotto o dell'ultimo se si tratta di fabbricazione in serie a meno di indicazioni diverse contenute nella direttiva

Il contenuto della documentazione tecnica viene fissato direttiva per direttiva in funzione del prodotto interessato. In genere la documentazione dovrebbe riguardare il **progetto**, la **fabbricazione** ed il **funzionamento** del prodotto

Il **grado di dettaglio** delle informazioni inserite dipende dal tipo di prodotto e dagli elementi ritenuti necessari, per la valutazione di conformità

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica **non deve essere trasmessa** ad altri soggetti, ad es. il cliente che ha acquistato il prodotto, in quanto contengono informazioni sulla progettazione e realizzazione del prodotto che sono **proprietà intellettuale** del fabbricante e come tali possono non essere divulgate

L'eventuale fornitura della documentazione tecnica o di parte di essa al cliente che ha acquistato il prodotto può essere parte di un **accordo contrattuale** tra fornitore e cliente e come tale ha quindi un carattere assolutamente **volontario**

In generale la documentazione tecnica deve essere redatta in una **lingua ufficiale della Comunità** ad eccezione delle istruzioni per l'uso e della dichiarazione CE di conformità che devono essere nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese di destinazione del prodotto

Documentazione tecnica

Varie direttive stabiliscono che la documentazione tecnica sia redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolgono le procedure o nel quale è stabilito l'organismo notificato, oppure in una lingua accettata da quest'ultimo

Per il corretto espletamento delle procedure di valutazione della conformità con la verifica di terzi la documentazione dovrebbe essere redatta in una lingua compresa dall'organismo notificato anche se non tutte le direttive di nuovo approccio lo prevedono espressamente

La mancata presentazione della documentazione tecnica in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un **motivo sufficiente** per dubitare della conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Dichiarazione e marcatura CE

Il fabbricante deve preparare una **dichiarazione CE di conformità** al momento di immettere nel mercato il prodotto

In generale l'**originale** della dichiarazione CE deve essere conservata per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione del prodotto a meno che la direttiva non indichi esplicitamente una durata diversa

Il contenuto della dichiarazione viene fissato direttiva per direttiva in funzione del prodotto interessato e deve contenere alcune **informazioni indispensabili** come:

- nome e indirizzo del fabbricante
- identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello etc.)
- tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte
- norme armonizzate o altri documenti normativi seguiti

Dichiarazione e marcatura CE

- organismo notificato (se previsto)
- data e luogo di rilascio della dichiarazione
- nome e indirizzo della persona (fisica o giuridica) stabilita nella Comunità autorizzata a conservare e a mettere a disposizione, se necessario, la documentazione tecnica; nel caso il fabbricante sia stabilito nell'Unione tale persona può essere il fabbricante stesso
- identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione (legale rappresentante o persona delegata)

Nel caso ad uno stesso prodotto si applichino varie direttive il fabbricante può di solito **riunire** tutte le dichiarazioni in un **unico documento** dove figura il preciso riferimento a **tutte le direttive applicate** (non ai recepimenti nazionali)

Il riferimento alle norme armonizzate è **necessario** per poter beneficiare della presunzione di conformità

Dichiarazione e marcatura CE

La dichiarazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità

Per i prodotti che devono essere corredati di dichiarazione di conformità questa deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese in cui il prodotto viene utilizzato

In tale caso il fabbricante, o chi immette il prodotto nel paese di utilizzo, deve fornire una **traduzione** e deve essere chiaramente indicato che si tratta di una traduzione della dichiarazione originale; andrebbe inoltre allegata una copia della dichiarazione in lingua originale

Le stesse condizioni valgono anche per le **istruzioni per l'uso** del prodotto

Dichiarazione e marcatura CE

La marcatura CE indica la conformità del prodotto ai requisiti comunitari applicabili imposti al fabbricante

La marcatura CE sui prodotti è una dichiarazione della persona fisica o giuridica responsabile che l'ha apposta che il prodotto:

- è **conforme** a tutte le disposizioni comunitarie applicabili: se il prodotto è disciplinato da varie direttive che prevedono la marcatura indica che si presume conforme alle disposizioni di tutte le direttive in questione
- è **stato sottoposto** alle procedure di valutazione della conformità del caso

Gli Stati membri non possono limitare l'immisione nel mercato e la messa in servizio in servizio di prodotti muniti di marcatura CE a meno che un tale provvedimento non sia giustificato a causa della dimostrata mancata conformità del prodotto (**vigilanza del mercato**)

Dichiarazione e marcatura CE

La marcatura CE **deve essere apposta prima** che i prodotti ad essa soggetti siano commercializzati e messi in servizio, salvo il caso direttive specifiche dispongano altrimenti, e si presentano I seguenti casi:

- prodotti nuovi fabbricati negli Stati membri e/o in paesi terzi
- prodotti usati e di seconda mano importati da paesi terzi
- prodotti che hanno subito modifiche rilevanti e che sono disciplinati dalle direttive come prodotti nuovi

Durante il periodo transitorio stabilito da una direttiva il fabbricante può scegliere se conformarsi ai requisiti della direttiva o alle normative nazionali ancora applicabili

Dichiarazione e marcatura CE

La marcatura CE deve essere apposta dal fabbricante e deve avere **la forma del modello** fornito dalle direttive

Se la marcatura viene rimpicciolita o ingrandita è comunque necessario mantenerne le **proporzioni** e deve essere apposta in maniera **visibile, leggibile ed indelebile** sul prodotto o sulla relativa targhetta

Se ciò non fosse possibile o giustificato per la natura del prodotto deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento qualora la direttiva ne preveda l'esistenza

E' vietato apporre marcature, segni ed iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE

Dichiarazione e marcatura CE

L'organismo notificato può essere coinvolto nelle fasi di progettazione, fabbricazione o in entrambe in base alla procedura di valutazione della conformità applicata

- Se l'organismo notificato **non è impegnato** nella fase di fabbricazione (es. Modulo A, Modulo B + C) la marcatura CE compare **senza** il numero di identificazione dell'organismo
- Se l'organismo notificato **è impegnato** nella fase di fabbricazione per es. analisi e prove per valutare la conformità del prodotto nella fase di controllo della fabbricazione (es. Moduli F e G) o per es. nella valutazione della produzione, della garanzia qualità prodotti o della garanzia qualità totale (es. Moduli D, E, H) dopo la marcatura CE **viene apposto** il numero di identificazione dell'organismo

Dichiarazione e marcatura CE

La marcatura CE è **l'unica** che indica la conformità alle direttive applicabili che ne prevedono l'apposizione

Gli Stati membri non devono introdurre nelle rispettive normative nazionali alcun riferimento a marchi di conformità diversi dalla marcatura CE per indicare la conformità del prodotto alle direttive applicabili

Su un prodotto possono figurare diversi altri marchi purchè essi:

- svolgano una funzione diversa
- non possano confondersi con tale marcatura
- non ne riducano la leggibilità e la visibilità

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

La sicurezza dei prodotti: la Marcatura CE

Ing. Matteo Giumelli – RINA Services S.p.A.